



**CITTÀ DI MONTESILVANO**  
**(Provincia di Pescara)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**E SCHEMA DI CONVENZIONE**

Affidamento della gestione della struttura

Centro Adozioni/Rifugio Comunale per cani e gatti sito in Via A. Moro, 1

[codice CPV: 98380000-0 descrizione: servizi di gestione dei canili, rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi]

L'anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella  
Casa comunale di Montesilvano in Piazza Diaz, n.1;

tra

1) Il Comune di Montesilvano, rappresentato in questo atto dal  
\_\_\_\_\_ quale Dirigente del Settore Polizia  
Locale, in nome del quale esclusivamente agisce (di seguito denominato  
anche solo Comune);

e

2) L'Associazione  
\_\_\_\_\_ (di seguito  
anche solo "affidataria" o "associazione");

**Premesso che:**

- la legge 14.08.1991, n.281, "*legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*", prevede una serie di obblighi per i Comuni in materia di benessere e tutela dei diritti degli animali di cani e gatti (in quanto essere senzienti), lotta al randagismo e per la diffusione dei principi di una corretta convivenza uomo/animali. In particolare l'art. 4, pone in capo al Comune l'onere della costruzione e della gestione delle strutture per cani e gatti;
- l'obbligatorietà di dotarsi direttamente o indirettamente di una struttura di ricovero dei cani è richiamata dall'art. 5 della Legge Regionale 47/2013, "*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali di affezione*", che ha indicato analiticamente anche gli altri obblighi dei Comuni;
- in maniera analoga a legiferato l'Ente con deliberazione del Commissario Straordinario n°12/2014 e s.m.i. approvando il "*Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali da compagnia*", che pone una particolare attenzione al mondo degli animali,

promuovendo il benessere e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica, che riconosca ad ogni essere vivente la medesima importanza e consenta una convivenza armonica tra loro;

**Rappresentato che:**

- questo Ente è proprietario di un rifugio per cani e gatti nella locale via A. Moro, 1 – cfr. immobile/area censiti al catasto urbano al fg. 1 particella 823 subb. 4, 5, 6 e 7;
- che l'immobile anzidetto è munito di certificato di agibilità prot. n°63908 rilasciato dal Settore Pianificazione e Gestione Territoriale in data 24,12,2015;
- che la stretta struttura è autorizzata con provvedimento n°413845 del 28.06.2018 ai sensi della legge regionale 18.12.2013, n°47, per una capienza massima di 120 unità contemporaneamente presenti;
- che il rifugio comunale oggi risulta gestito temporaneamente e fino all'espletamento e correlativa aggiudicazione ad un nuovo operatore in ragione di provvedimento dirigenziale P.L. n°15/2021 – decisione esitata da una procedura di negoziazione assistita ex art. 2 D.L. n°132/2014 convertito con modificazione dalla L. n°162/2014;
- che detto rifugio comunale per cani e gatti, con provvedimento della Regione Abruzzo n° DPF011 del dicembre 2016, risulta essere iscritto all'Albo Regione delle strutture di ricovero animali ai sensi di cui alla L.R. n° 47/2013;

**Dato atto che:**

- Con avviso pubblico prot. n°44348 del 15.07.2021 si invitavano gli aventi diritto a manifestare la positiva volontà gestionale del rifugio comunale per cani e gatti stabilendosi:
  - a. che la medesima costituiva una mera indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori da consultare ed invitare alla procedura negoziata che verrà successivamente indetta per l'affidamento della gestione della struttura comunale adibita a "rifugio animali", nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
  - b. che l'aggiudicazione esitata dalla gara avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi che saranno definiti con la indizione della procedura negoziata;
  - c. che la stessa procedura negoziata verrà condotta con le Associazioni di promozione sociale e di volontariato che risultano iscritte da almeno 6 (se) mesi ai rispettivi Albi regionali per l'Abruzzo l'Albo di cui alla L.R. n°37/1993 e s.m.i. che non abbiano finalità di lucro;
- All'esito di tale pubblicazione preventiva sono pervenute n°4 (quattro) manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata da indire;
- Con la determinazione dirigenziale di indizione della relativa gara n°..... del ..... di stabiliva altresì:
  1. Di approvare, ai sensi dell'art. 23 del Codice appalti, il progetto per il Servizio di gestione della struttura comunale adibita a "rifugio animali", costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi così composti:
    - o capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale, con schema di convenzione ;
    - o lettera d'invito alla partecipazione della gara;

2. Di approvare, altresì, il quadro economico complessivo di spesa del progetto qui di seguito riportato:

A) Servizio – importo dell'appalto € . 214.000,00  
**Tot. € . 214.000,00**

B) Altri oneri - costituzione fondo ex art.113 D.lgs. N° 50/2011 € . 4.280,00  
**Totale complessivo € . 218.280,00**

3. Di indire la procedura di gara per l'appalto del Servizio della gestione della struttura comunale adibita a "rifugio animali", individuando al riguardo:

- quale sistema di contrattazione quello della procedura una procedura negoziata ex artt. 36 e 63 del D.Lgs. n° 50/2016 ;
- quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, precisando che i criteri e relativi pesi sono previsti nello schema della lettera d'invito che viene approvato con il presente atto;
- la procedura negoziata, per le regioni più sopra riportate, viene condotta con le Associazioni animaliste o protezionistiche eventualmente iscritte agli Albi regionali di specie per la regione Abruzzo all'Albo di cui alla L.R. n°37/93 e s.m.i che non abbiano finalità di lucro, il tutto in conformità anche dell'art. 56 del Codice del terzo settore, come sopra meglio precisato;

4. Di approvare l' "Elenco ditte", facente parte integrante e sostanziale della presente, composta dai soggetti individuati come detto nella parte espositiva della presente, dando atto che tale elenco risulta essere tale da garantire una ampia partecipazione al procedimento, in funzione della concorrenzialità, trasparenza e, per converso, dell'economicità del procedimento, il tutto in linea con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

- Con la determinazione n°..... del ..... venivano approvati i verbali di gara procedendosi all'aggiudicazione provvisoria in favore di ..... proseguendo con gli avvisi di legge;
- successivamente, all'esito del sub procedimento di verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario, con determinazione dirigenziale n° ..... del ..... si stabiliva l'aggiudicazione definitiva in capo al soggetto aggiudicatario con dichiarazione di efficacia in conformità dell'art. 32, co. 7, del D. Lgs. n°50/2016 e con vincolo contrattuale a partire dalla stipula/sottoscrizione della convenzione;

**Rappresentato che:**

- è intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;
- Il contratto stesso può essere stipulato essendo trascorso senza seguito di ricorsi il termine dilatorio di giorni 35 ex art. 32 del D.Lgs. N° 50/2016;

**tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula:**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO/CANILE COMUNALE:**

## Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## Art. 2

Il Comune di Montesilvano affida alla \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, in comodato la gestione della struttura comunale sita al viale A. Moro n.1, censito in Catasto Urbano al F. 1 part.IIa 823 subb. Nn. 4, 5, 6 e 7, di cui all'elaborato grafico allegato al presente atto (all. A), adibita a "RIFUGIO COMUNALE" per cani e gatti.

La gestione della struttura dovrà avvenire nel rispetto della Autorizzazione Sanitaria n. \_\_\_\_\_ di prot. del \_\_\_\_\_, nonché della L.R. 47/2013 e s.m.i. e le incombenze ivi previste, comprese quelle sanitarie e/o veterinarie, restano demandate all'Associazione affidataria, per cui il Comune è esonerato da ogni incombenza e responsabilità.

Alla medesima fa capo, altresì, il rispetto della normativa vigente in tema di smaltimento dei rifiuti e delle carcasse degli animali, con l'assunzione di ogni onere ed incombenza ed obbligandosi a munirsi degli eventuali atti di autorizzazione e/o nulla-osta necessari.

Il soggetto affidatario si servirà del bene sopra descritto, inoltre, con la dovuta diligenza esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali dell'associazione e quale centro adozioni /rifugio per cani e gatti ai sensi della L.R. 47/2013. Ogni uso diverso è vietato, come pure non è consentita la concessione in uso ad altri soggetti. Di ogni violazione ne risponderà esclusivamente l'associazione affidataria sotto ogni profilo, nessuno escluso.

## Art.3

L'affidatario si impegna a gestire la struttura con la diligenza e le precauzioni specifiche per simili strutture e provvedendo ad adempiere alle indicazioni e prescrizioni sanitarie-veterinarie e ad operare nel rispetto dell'animale al fine di garantire la corretta custodia degli animali ospitati, collaborando attivamente con la Asl e con la Polizia Locale, così come meglio specificato dalle normative nazionali e locali, cercando di favorire al massimo l'adozione di ogni cane o gatto ospitato, obbligandosi a munirsi degli atti di autorizzazione e/o nulla-osta necessari.

Le attività verranno espletate secondo le modalità riportate nella presente convenzione e nella proposta tecnica resa in sede di partecipazione alla gara e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che sinteticamente si riporta qui di seguito:

Offerta tecnica \_\_\_\_\_.

L'affidatario, potrà essere tenuto alla gestione anche di animali provenienti da altri Comuni, qualora l'Amministrazione comunale, proprietaria del canile, dovesse porre in essere apposite Convenzioni con altri Comuni.

Per ogni animale dovrà essere compilata apposita scheda o documentazione nel rispetto della normativa vigente, nonché dovrà essere garantita la tenuta del Registro sul quale riportare tutti gli accessi, adozioni, decessi, e loro movimentazione.

E' fatto obbligo all'affidatario di nominare il Responsabile della Struttura, nonché un Direttore Sanitario con le funzioni e compiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà essere garantita la corretta gestione sanitaria degli animali attraverso la presenza di personale Medico Veterinario provvedendo a controllare sistematicamente lo stato sanitario degli animali ed eseguire tutte le terapie necessarie.

La struttura, gli impianti, le attrezzature e le pertinenze sono in perfette condizioni di manutenzione e conformi alle normative vigenti ed applicabili nonché sono corredati dalla documentazione tecnico/progettuale conforme alla vigente normativa.

Pertanto, il gestore della struttura dovrà programmare, attuare e documentare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e controllo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano le infrastrutture da mantenere: gli edifici, gli impianti elettrici, gli impianti antincendio, gli impianti idrici ed irrigui, gli impianti di condizionamento, gli impianti fognari, ecc..) con assoluto divieto ad apportare modifiche significative, senza la preventiva e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di Montesilvano e la preliminare progettazione degli interventi, fino al conseguimento delle autorizzazioni rese necessarie dalla vigente normativa. Nella eventualità dovesse palesarsi un inconveniente costituente direttamente od indirettamente una fonte di pericolo dovuti alla vetusta od alla manomissione di estranei, l'associazione ne dovrà dare formale comunicazione all'Amministrazione Comunale e, contestualmente, mettere in atto misure compensative e/ o interdittive per impedire il verificarsi di danni a persone o cose.

L'Associazione si impegna ad effettuare gli interventi con proprie professionalità o conferimenti a terzi purché dotati di conoscenze, abilitazioni ed attrezzature idonee e conformi alle vigenti normative.

Fermo restando l'obbligo di redigere il DUVRI con le ditte che incaricherà, poiché lo svolgimento del servizio presso la struttura comunale non prevede la presenza di personale comunale, non sono ipotizzate attività interferenti; pertanto, non sussistendo rischi di interferenza con il personale comunale, il Comune non ha predisposto il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza.

L'affidataria dichiara di essere in regola con il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di manlevare il Comune da ogni responsabilità di natura civile, penale e amministrativa connessa direttamente od indirettamente con l'applicazione della norma per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, degli avventori, degli associati e di chiunque acceda nelle aree. All'uopo la ditta ha reso per la stipula del presente contratto la seguente documentazione: Documento di valutazione dei rischi (DVR); Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante l'idoneità tecnico – professionale; dichiarazione di: a) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nella persona di -----; b) attuare le misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta; c) aver designato gli addetti al Pronto Soccorso e all'Antincendio e di averli adeguatamente formati; d) assicurare l'efficienza dei mezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza.

L'affidataria deve fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. Essa è l'unica responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori applicabile e deve aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro. Di ogni violazione o inadempimento risponderà la ditta in ogni sede.

#### **Art.4**

La durata del presente contratto ha decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, sino al \_\_\_\_\_ - anni 4. Alla scadenza del termine convenuto, l'affidataria è obbligato a restituire l'area/immobile costituente il rifugio comunale oggetto del presente contratto, ogni eventuale adeguamento effettuato alla struttura dall'affidataria verrà acquisito gratuitamente al patrimonio dell'Ente allo scadere del contratto.

Rinnovo: per giustificati motivi il Comune si riserva la facoltà di disporre una proroga del contratto alla sua scadenza per un ulteriore periodo di anni 1 (uno) od anche per un periodo inferiore;

Recesso anticipato: resta impregiudicata per il Comune – ad insindacabile giudizio nel perseguimento dei propri fini istituzionali - la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, senza che detto recesso costituisca titolo per la richiesta di alcuna forma di risarcimento, indennizzo o riconoscimento a qualsiasi titolo o ragione, da parte dell'Associazione affidataria. La decisione di recesso dovrà essere notificata all'affidataria con anticipo di almeno tre mesi.

#### **Art.5**

Il Comune di Montesilvano riconosce all'affidataria un compenso/contributo per il funzionamento e l'espletamento di tutte le attività inerenti la gestione della struttura affidatale, la custodia e l'alimentazione dei cani e gatti di sua proprietà o comunque di quelli di cui è responsabile ai sensi della vigente normativa, da liquidarsi in acconti trimestrali posticipati previa rendicontazione delle attività svolte da parte dell'associazione, articolato su base giornaliera come di seguito riportato, in maniera tale da favorire il più possibile la rapida adozione degli animali in struttura.

Tuttavia l'effettiva entità del contributo resterà limitato, al massimo, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute dal gestore da determinarsi sulla base di dettagliati rendiconti di spesa periodici, e ciò nel rispetto dell'art. 56 del D.lgs 117/2017; pertanto all'affidataria sarà riconosciuta la minore somma tra quella scaturente dall'applicazione del contributo giornaliero e quella risultante dalla rendicontazione delle spese.

L'articolazione giornaliera del contributo è la seguente al netto del ribasso del \_\_\_\_\_ offerto in sede di gara: (gli importi riportati sono al lordo e saranno oggetto del ribasso offerto in sede di gara)

- €. 40,00 per ogni nuovo ingresso di animale [cane o gatto] con un minimo di permanenza di almeno una settimana [per il cosiddetto periodo di prima accoglienza/restituzione dell'animale] quale spesa necessaria per visita sanitaria ed eventuale sverminazione;
- € 2,50 quale spesa giornaliera di vitto e alloggio degli animali;
- €. 50,00 quale contributo/incentivo aggiuntivo per ogni animale che l'Associazione affiderà a privati a titolo di adozione definitiva;

Saranno a carico del Comune le spese sanitarie di emergenza che dovessero risultare indispensabili per la vita dell'animale, nella misura max di €. 250,00 per trimestre con una

presenza di animali da 1 a 60 e di €. 500,00 con una presenza di animali da 61 a 120, ed il mero pagamento delle utenze già in essere utili al buon funzionamento della struttura, quali acqua, energia elettrica, gas, telefonia.

Sono a carico del Comune le eventuali spese straordinarie per la sistemazione o l'adeguamento della struttura, ribadendo che i controlli e le manutenzioni ordinarie sono a totale carico dell'affidataria.

L'Associazione affidataria emetterà fattura o documento equipollente trimestrale posticipata.

Il predetto compenso si intende fisso ed invariabile per l'intera durata della gestione. Pertanto l'Associazione non potrà richiedere aggiornamenti per tutto il periodo di vigenza del contratto, per nessuna ragione.

#### Rendicontazione della gestione

Con cadenza semestrale, l'Affidataria è tenuta a rimettere al Comune dettagliato rendiconto relativo alle attività espletate completo di rendiconto economico.

Come detto sopra l'effettiva entità del compenso/contributo del Comune resterà limitato, al massimo, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'affidatario da determinarsi sulla base della rendicontazione in parola, e ciò nel rispetto dell'art. 56 del D.lgs 117/2017.

L'Affidataria resta obbligata ad impiegare le eventuali maggiori somme percepite rispetto alle spese sostenute per le attività disciplinate dalla presente convenzione, risultanti da specifico rendiconto, previo accordo con il Comune, per attività inerenti il benessere animali, ovvero la lotta al randagismo o per spese per miglioramenti/manutenzioni della struttura o anche che dette maggiori somme siano messe a disposizione del Comune.

E' fatto divieto all'Associazione di impiego di dette somme senza il previo consenso dell'amministrazione comunale.

#### Obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari

L'Associazione affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare l'Associazione si obbliga a comunicare il conto dedicato relativo ai pagamenti dovuti per l'esecuzione di questo contratto.

L'Associazione, inoltre, si impegna a riportare nelle fatture o documenti equipollenti relative ai compensi dovuti in forza di questo contratto il seguente codice SIMOG/CIG: 8875181F0A.

### **Art. 6**

L'Affidataria fornirà, a sue spese, il necessario arredo e attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività, per ogni manutenzione ordinaria, pulizia giornaliera e igienizzazione di box e cucce, pulizia ordinaria del terreno da erbacce, visite di controllo da parte di medici veterinari, acquisto cucce, trattamenti antiparassitari e verminazioni dei cuccioli, acquisto di farmaci e quant'altro necessario per la corretta gestione della struttura, nel rispetto della normativa vigente.

Resta a carico dell'affidataria, quale gestore della struttura, in conformità alla richiamata Autorizzazione Sanitaria, altresì, l'osservanza ed il rispetto delle norme sanitarie vigenti e delle prescrizioni adottate di volta in volta dalla ASL di competenza. Alla medesima fa capo, altresì, il rispetto della normativa vigente in tema di smaltimento dei rifiuti e delle carcasse degli animali, con l'assunzione a proprio carico di ogni onere ed incombenza.

### **Art.7**

Il Comune di Montesilvano è esonerato dall'Affidataria da qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, l'omissione o dalla colpa di terzi in genere. L'affidataria risponderà direttamente, esonerando espressamente il Comune di Montesilvano da ogni responsabilità, per i danni ed infortuni che possono derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto per l'uso della struttura oggetto della presente e/o derivanti dalla gestione della struttura, o comunque verificatisi nei locali stessi e/o , a causa di terzi. E' escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Montesilvano.

A copertura della responsabilità civile verso terzi, l'Affidataria ha depositato la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa dalla \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_

### **Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivante dalla presente Convenzione, la affidataria ha prestato la cauzione definitiva ex art. 103 del D. Lgs. n°50/2016 nella misura pari al \_\_\_\_\_% dell'importo di affidamento e, quindi, dell'importo di € \_\_\_\_\_, a mezzo della polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ emessa dall'agenzia dalla compagnia \_\_\_\_\_.

In caso di inosservanza agli obblighi contrattuali, il Comune potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, e l'affidataria sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva la risarcibilità del maggior danno.

### **Art. 8**

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune di Montesilvano potrà effettuare opportuni controlli per verificare la corretta gestione della struttura e del servizio.

Al Corpo di Polizia Locale, in virtù dell'art.5 della L.R. 47/2013, è attribuito il compito di verificare il rispetto delle norme contenute nella predetta LR. 47/2013 e comunque della normativa vigente in materia.

### **Art. 9**

E' fatto divieto all'Associazione ..... il ricovero di cani e gatti non di proprietà e/o responsabilità diretta del Comune proprietario del rifugio. Deroghe potranno essere concesse previo nulla-osta formale del Sindaco o suo delegato con le medesime modalità di cui all'art. 15, co. 4, della legge regionale n°47/2013.

### **Art.10**

Varie



Al Corpo di Polizia Locale, in virtù dell'art.5 della L.R. 47/2013, è attribuito il compito di verificare il rispetto delle norme contenute nella predetta LR. 47/2013 e comunque della normativa vigente in materia.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Associazione affidataria per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, salva l'applicazione delle penali e dell'eventuale risarcimento dei danni.

Si precisa che il servizio oggetto del presente affidamento è fornito da Associazione di volontariato che non possiede finalità di lucro e non esercita professionalmente attività di custodia e gestione di strutture/immobili.

### Orari

I servizi sono resi dall'Affidataria quotidianamente.

L'apertura al pubblico dovrà essere garantita dalle ore 16,00 alle ore 19,30 dal lunedì al sabato e dalle ore 12,00 alle ore 16,00 la Domenica e nei giorni festivi.

### Obblighi dell'affidataria

L'Affidataria è tenuta a garantire la continuità del servizio, anche nel caso in cui eventi eccezionali o gravi motivi non consentissero temporaneamente alla medesima di svolgerlo regolarmente e puntualmente. In tali eventualità l'Affidataria dovrà tempestivamente informare il Comune e provvedere ad assicurare comunque il servizio mediante la forma organizzativa ritenuta più opportuna e concordata con il Comune stesso.

L'Affidataria è tenuta ad eseguire le disposizioni eventualmente impartite dal Comune in merito alla regolarità e al buon andamento del servizio.

L'affidataria, altresì, è tenuta a osservare tutte le disposizioni legislative ed eventuali contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale di categoria dell'eventuale personale dipendente, a garantire la puntualità, la regolarità, la sicurezza e la continuità del servizio, salvo i casi di forza maggiore, che dovranno essere immediatamente comunicati al Comune.

Il personale in servizio dovrà essere facilmente identificabile nelle forme che l'associazione riterrà più opportune (tesserino individuale, divisa, distintivi ecc.) e mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti, le autorità e i cittadini.

Il personale impiegato nelle attività di cui al presente contratto deve avere un regolare rapporto di lavoro o comunque espletato in conformità alla normativa vigente. La prestazione lavorativa effettuata dal personale della associazione affidataria rientrerà esclusivamente nell'ambito delle attività connesse ad un contratto di appalto di servizio intercorrente fra un Ente pubblico ed una impresa, escludendosi pertanto qualsiasi riferibilità di tale prestazione ad ipotesi di natura subordinata del rapporto, essendo estranei alla fattispecie sia i poteri direttivi (se non di carattere generale sull'esecuzione

dell'appalto) da parte del Comune, sia quelli organizzativi e disciplinari sul personale della ditta.

L'affidataria si impegna a richiamare, multare e, se necessario, sostituire i dipendenti/operatori volontari che non mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta del Comune.

## **Art. 11**

### Recesso e risoluzione del contratto - penali

Qualora il Comune ritenesse di sopprimere i servizi oggetto della presente convenzione, oppure di modificarli in maniera tale da non richiedere le prestazioni dell'Associazione affidataria, ovvero i servizi stessi siano sospesi per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarli con sicurezza di continuità, si può dare luogo al recesso del contratto, senza riconoscimento di equo indennizzo o compensi, con il preavviso di 60 gg. Durante il periodo di vigenza del contratto, è in facoltà del Comune recedere dal rapporto contrattuale instaurato con un preavviso di almeno 90 gg. senza che detto recesso costituisca titolo per la richiesta di alcuna forma di risarcimento, indennizzo o riconoscimento a qualsiasi titolo o ragione, da parte dell'Associazione affidataria.

Il Comune potrà disporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, dal codice civile, nelle altre ipotesi previste nel contratto oltre che nei seguenti casi che costituiscono elenco meramente esemplificativo e non esaustivo: sia intervenuto a carico della associazione lo stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente; inadempimenti di non lieve entità agli obblighi contrattuali; cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto; grave negligenza o frode della ditta; ritardo ingiustificato nella effettuazione dei propri obblighi, dopo tre formali richiami per violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dalla Affidataria, continuata ed ingiustificata violazione degli orari di servizio previsti dal presente contratto o loro effettuazione fuori dai tempi convenuti.

Ricorrendone le condizioni, il Comune contesterà l'inadempimento alla ditta fissando un termine di massimo 10 giorni per le giustificazioni o controdeduzioni; qualora le giustificazioni non dovessero essere ritenute valide o accettabili, si procederà a diffidare formalmente all'adempimento degli obblighi contrattuali entro un termine di norma non inferiore a gg.15. Perdurando l'inadempimento il contratto si intenderà risolto ex art.1456 cod. civ., fermo restando in ogni caso l'obbligo al risarcimento dei danni a carico dell'affidatario inadempiente.

### Penalità

Il verificarsi di eventuali inadempimenti sarà contestato all'affidataria per iscritto, con invito a provvedere alla loro eliminazione in un congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazione.

L'affidataria, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di contestazione, dovrà formulare le proprie controdeduzioni scritte.

In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dalla associazione, il Comune provvederà per ciascun inadempimento rilevato, ad applicare la penale di €. 100,00.

Il pagamento delle penali non libera l'affidataria dalla responsabilità per i danni causati. La penale sarà decurtata d'ufficio in sede di liquidazione delle successive fatture relative al servizio prestato.

## **Art. 12**

### Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione di questo contratto/convenzione d'appalto, sarà competente in via esclusiva il foro di Pescara.

I termini e le comminatorie contenute nel contratto, operano di diritto senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario elegge domicilio presso il Comune di Montesilvano; le notificazioni, le intimazioni ed ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate mediante pec o lettera raccomandata o anche a mezzo di posta elettronica nei confronti dell'affidatario o di colui che lo rappresenta, oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.

## **Art. 13**

### Subappalto e divieto di cessione del contratto

Il subappalto dei servizi appaltati, è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 195 del D.Lgs 50/2016.

E' vietata all'Affidataria, sotto pena di risoluzione "de jure" del contratto, la cessione totale o parziale del contratto.

In caso di violazione di quanto sancito dal presente articolo, l'Ente si riserva il diritto di risolvere il rapporto contrattuale.

## **Art. 14**

### Informativa ai sensi del d. Lgs. 30.06.2003, n. 196

Ai sensi del d. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni i dati forniti dall'Affidataria saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Montesilvano, titolare del trattamento, al solo fine della stipulazione ed esecuzione del contratto. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dall'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione affidataria potrà essere nominata responsabile del trattamento dei dati personali che alla stessa saranno eventualmente affidati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

## **Art. 15**

### Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle vigenti norme applicabili alla fattispecie, al D. Lgs. n° 50/2016, al R.D. 23 maggio 1924, n 827 ed in generale a quanto disposto dal Codice Civile.

Il presente contratto, scritto con mezzi elettronici su \_\_\_\_\_ pagine, viene letto ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono.

**L'Affidataria**


**Il Dirigente di P.L.**



Ufficio delle Entrate  
**CASTO FABBRICATI**  
 Provinciale di Pescara

ELABORATO PLANIMETRICO	Completato da: <b>Formica Maurizio</b>	Iscritto all'Albo: <b>Geometri</b>	Prov. <b>Pescara</b>	N. <b>00908</b>
Comune di Montesilvano	Sezione: <b></b>	Foglio: <b>1</b>	Protocollo n. <b>PE0130264</b>	del <b>09/11/2014</b>
Dimensionazione grafica dei subaltri		Tipo Mappala n. <b>128331</b> del <b>30/10/2014</b> Scala <b>1 : 500</b>		

169 - Richiedente: Telemaco  
 Acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420) - Fattore di scala non utilizzabile





**senza titolo**  
iscrizione per la tua mappa.



earth

30 m

